Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Mercoledì, 28 settembre 1932 - Anno X** — **Numero 225**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la « II Mostra nazionale del grano », la « Mostra nazionale delle bonifiche » e la « Rassegna ippica nazionale ».

Con decreto 6 settembre 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 detto mese al registro n. 7 Finanze, foglio n. 399, sono state autorizzate, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra nazionale del grano, la Mostra nazionale delle bonifiche e la Rassegna ippica nazionale, che avranno luogo a Roma nel mese di ottobre p. v.

(6607)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1195.**

Riordinamento dell'imposta sui redditi prodotti nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, che istituisce nella Somalia Italiana una imposta sul reddito proveniente dall'esercizio di industrie e commerci e dall'affitto di case adibite ad abitazioni e magazzini; e che delega al Governatore la facoltà di applicare il tributo sulla ricchezza indivisa appartenente a gruppi etnici, nei modi e nel tempo che crederà più opportuni;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, che apporta modificazioni alle norme tributarie suddette;
Visto il R. decreto 15 novembre 1928, n. 2825, che estende l'imposta stessa anche ai redditi provenienti da professioni, impieghi, arti e mestieri;
Ritenuta l'opportunità di coordinare le disposizioni suddette, apportandovi le necessarie modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni relative all'imposta sui redditi prodotti nella Somalia Italiana, contenute nel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, negli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, e nel R. decreto 15 novembre 1928, n. 2825, sono sostituite ed aggiunte quelle contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'imposta sui redditi prodotti nella Somalia Italiana si applica sulle seguenti categorie:
a) redditi procedenti da qualunque specie di capitale di natura non fondiaria;

b) redditi procedenti da commerci, industrie, imprese, appalti o forniture e redditi procedenti da professioni, impieghi, arti e mestieri;

c) redditi procedenti da fabbricati, a qualsiasi uso adibiti.

L'imposta è applicata nel modo stabilito dall'art. 6 e si riscuote mediante ruoli nominativi annuali.

Art. 3.

Le società, gli istituti e gli esercenti stabilimenti industriali e commerciali sono tenuti alla denuncia ed al pagamento dell'imposta non soltanto per i redditi propri, ma anche per gli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati e dipendenti, salvo diritto a rivalersene mediante ritenuta.

Art. 4.

L'imposta viene applicata per i redditi di categoria *a*) e *c*) qualunque sia il loro importo.

L'imposta viene applicata sui redditi di categoria *b*) quando, ridotti al netto ai sensi dell'articolo seguente, superino le L. 1500; per i redditi compresi tra le L. 1500 e le L. 2000 sarà accordata una deduzione del 50 %; per quelli compresi tra le L. 2000 e le L. 3000 una deduzione del 33 %.

Art. 5.

L'imposta sui redditi della categoria *a*) si applica sull'intero loro ammontare, senza deduzioni di sorta.

Per stabilire il reddito netto della categoria *b*) si deduce dal reddito lordo l'ammontare delle spese necessarie alla produzione del reddito, esclusi peraltro l'interesse dei capitali impiegati nell'impresa che siano propri del contribuente e qualsiasi compenso per l'opera personale di lui e dei membri della sua famiglia al cui mantenimento egli sia obbligato per legge.

Il reddito netto per la categoria *c*) viene determinato dall'affitto accertato o presunto depurato di un terzo per le spese di manutenzione.

L'imposta s'intende estesa per il reddito presunto, nella misura stabilita come sopra, anche ai fabbricati adibiti ad abitazione del proprietario ed ai magazzini da esso utilizzati per ragioni del proprio commercio.

Art. 6.

L'imposta è applicata secondo le seguenti aliquote:

Categoria *a*): aliquota uniforme dell'8 %.

Categoria *b*):

2 % sulla parte del reddito da oltre L. 1500 fino a L. 3000;

3 % sulla parte del reddito da oltre L. 3000 fino a L. 4000;

4 % sulla parte del reddito da oltre L. 4000 fino a L. 5000;

5 % sulla parte del reddito da oltre L. 5000 fino a L. 10.000;

6 % sulla parte del reddito da oltre L. 10.000 fino a L. 20.000;

8 % sulla parte del reddito da oltre L. 20.000.

Categoria *c*): aliquota uniforme del 7 %.

Art. 7.

Sono esenti dall'imposta:

a) le mercedi degli operai lavoranti a giornata, purchè non esercitino per conto proprio una industria o un commercio;

b) gli stipendi ed assegni pagati sul bilancio della Colonia, già gravati dalle imposte di ricchezza mobile e complementare;

c) gli stipendi ed assegni degli impiegati di Società od Istituti che siano soggetti ad imposta di ricchezza mobile per le disposizioni vigenti nel Regno;

d) i redditi dei nuovi stabilimenti industriali impiantati in Colonia durante il primo quinquennio di esercizio;

e) i redditi provenienti dalle industrie che per prime esplicano una attività precedentemente non esercitata in Colonia, durante il primo decennio di esercizio.

Le esenzioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) si intendono strettamente ed esclusivamente accordate ai nuovi impianti di stabilimenti industriali e non alla loro ricostituzione, rinnovazione, ampliamento o modificazione.

Art. 8.

I crediti dell'Erario coloniale per l'imposta di cui si tratta sono prescritti dopo due anni a decorrere dall'ultimo atto di procedura.

Parimenti l'azione dell'Erario coloniale per l'iscrizione in ruolo dei redditi è prescritta dopo trascorso un biennio dall'anno nel quale il reddito si produsse.

Art. 9.

Il pagamento dell'imposta è fatto a rate bimestrali e si effettua presso la R. Residenza in cui il contribuente ha il suo domicilio, la sua residenza o la sua azienda.

Art. 10.

Coloro, che abbiano redditi soggetti all'imposta, debbono farne denuncia alla Residenza.

I redditi debbono essere denunziati al lordo, con l'indicazione delle somme deducibili agli effetti della determinazione del reddito netto.

Art. 11.

L'accertamento dei redditi per la formazione dei ruoli in ciascuna Residenza è devoluto ad una Commissione composta dal residente, che la presiede, da due funzionari e da due contribuenti nominati annualmente dal Governatore su proposta del commissario regionale.

Almeno uno dei due membri contribuenti deve essere indigeno, ma interviene soltanto quando si tratti di determinare redditi di indigeni.

Quando in una Residenza non sia possibile comporre la Commissione nel modo avanti indicato, il Governatore stabilisce, con apposito decreto, se l'accertamento del reddito debba essere demandato alla Commissione istituita presso una Residenza limitrofa o se debba altrimenti provvedersi.

Art. 12.

Contro l'accertamento operato dalla Commissione e contro le erronee o duplicate iscrizioni di redditi, il contribuente può ricorrere ad una Commissione di appello presieduta dal giudice della Colonia e composta di tre membri funzionari coloniali e tre membri contribuenti.

I tre membri funzionari coloniali sono scelti dal Governatore, che, con suo decreto, li designa in modo permanente.

I tre membri contribuenti sono sorteggiati annualmente nel mese di febbraio, negli uffici del giudice della Colonia, fra i contribuenti che hanno possibilmente un reddito superiore a L. 20.000.

Almeno uno dei tre membri contribuenti deve essere indigeno ed intervenire soltanto quando si tratti di determinare redditi di indigeni.

Quando la Commissione di appello si trovi a giudicare in numero pari di componenti, il voto del presidente ha la prevalenza.

I ricorsi alla Commissione di appello sono inoltrati per il tramite del competente commissario regionale, che li munisce del proprio visto e del proprio parere scritto.

Art. 13.

I ruoli dei contribuenti sono resi esecutivi dal Governatore della Colonia.

Art. 14.

Le riscossioni sono fatte dal R. Residente, direttamente o a mezzo di appositi delegati.

Art. 15.

L'omissione o l'infedeltà della denunzia del reddito è punita con la multa pari a due rate bimestrali dell'imposta sul reddito non denunziato o denunziato in meno. Coloro che non paghino l'imposta alla scadenza dei termini fissati sono passibili di una multa in ragione del 5 % della somma di cui siano debitori.

Art. 16.

L'imposta sulle capanne nei centri della Colonia è stabilita nella misura da L. 4 a L. 30 all'anno per capanna, a seconda dell'importanza dei centri stessi da determinare con decreto governatoriale.

È pure in facoltà del Governatore di accordare eventuali esenzioni dal pagamento dell'imposta sia nei casi di comprovata indigenza sia, eccezionalmente, per interi centri abitati o regioni, quando lo consiglino particolari circostanze di carestia o di pubblica calamità, o ragioni politiche al fine di agevolare lo stabilizzarsi di popolazioni nomadi.

Art. 17.

Resta delegata al Governatore la facoltà di applicare, invece dell'imposta sulle capanne, il tributo sulla ricchezza complessiva mobiliare ed immobiliare posseduta dagli aggregati indigeni, sia a titolo collettivo che a titolo individuale, nei modi e nel tempo che crederà più opportuni.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 18.

I redditi delle nuove industrie impiantate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono pure esenti dal pagamento dell'imposta pel periodo di tempo che loro manca al compimento del quinquennio ovvero del decennio dall'impianto, ai sensi rispettivamente delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 19.

Con decreto governatoriale saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto, stabilendo i termini per le denunzie ed i reclami e quanto altro occorre.

Art. 20.

Restano in vigore l'esenzione ed i privilegi, stabiliti per legge e per contratto, nei riguardi di concessioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1196.

Modificazione alla circoscrizione dei Compartimenti delle ferrovie dello Stato di Ancona, Bari e Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 907;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tratto di linea Termoli (stazione di Termoli esclusa) - Foggia, compreso, secondo il R. decreto 5 agosto 1912, n. 907, nella circoscrizione del Compartimento ferroviario di Ancona, viene incluso, a decorrere dal 1° ottobre 1932, nella circoscrizione del Compartimento ferroviario di Bari.

Art. 2.

Il tratto di linea Terni-Orte (stazione di Orte esclusa), compreso, secondo il Regio decreto stesso, nella circoscrizione del Compartimento ferroviario di Roma, viene incluso, a decorrere dal 1° ottobre 1932, nella circoscrizione del Compartimento di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1197.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Montesicuro.

N. 1197. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con

quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Montesicuro, già fissato in L. 24.096,06 col R. decreto 2 novembre 1929, n. 2414, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 20.756,69.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1198.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pescara per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune di Pescara e degli ex comuni di Castellammare Adriatico e Spoltore.

N. 1198. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Pescara, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune di Pescara e degli ex comuni di Castellammare Adriatico e Spoltore, viene determinato in L. 750.470,03 dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1930, in L. 693.010,54 per il periodo dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 324.936,88 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1199.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Concadirame.

N. 1199. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Concadirame viene determinato in L. 22.347,79 per il periodo dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 18.862,38 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1200.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Falconara.

N. 1200. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Falconara, già determinato in L. 231.983,86 col R. decreto 2 novembre 1929, n. 2441, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 200.567,09.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1201.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Borsea.

N. 1201. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Rovigo per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Borsea viene determinato in L. 38.643,66 per il periodo dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 32.965,87 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1202.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Galluzzo aggregata a Firenze.

N. 1202. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Firenze, per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Galluzzo aggregata a Firenze, viene determinato in annue L. 70.382 per il periodo dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in annue L. 60.109,48 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1203.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Brozzi aggregata a Firenze.

N. 1203. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Firenze, per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Brozzi aggregata a Firenze, viene determinato in L. 132.936,09 per il periodo dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 114.212,54 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1204.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Firenze per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Sesto Fiorentino aggregata a Firenze.

N. 1204. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Firenze, per la diretta amministrazione delle scuole elementari della parte del comune di Sesto Fiorentino aggregata a Firenze, viene determinato in lire

97.443,51 per il periodo dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 83.647,38 per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 1205.
Annullamento dei contributi scolastici determinati a carico del comune di Grinzane Cavour col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 277.

N. 1205. R. decreto 19 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a decorrere dal 6 febbraio 1931 i contributi scolastici già consolidati a carico del comune di Grinzane Cavour col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 277.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1206.
Annullamento di contributi scolastici dei Comuni aggregati a Terni.

N. 1206. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° luglio 1927, i contributi scolastici già consolidati a carico dei soppressi comuni di Cesi, Collescipoli, Collestatte, Papigno, Piediluco, Stroncone e Torre Orsina con i Regi decreti 21 ottobre 1926, n. 2093, 22 maggio 1927, numero 1293, e 6 dicembre 1925, n. 2588.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1207.
Annullamento di contributi scolastici dei Comuni aggregati ad Aquila.

N. 1207. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati, a decorrere dal 1° luglio 1928, i contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Arischia, Bagno, Camarda, Lucoli, Paganica, Preturo, Roio Piano e Sassa (ora aggregati ad Aquila) col R. decreto 9 febbraio 1928, n. 773.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 1208.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gignod.

N. 1208. R. decreto 2 maggio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Aosta per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Gignod, già determinato in L. 42.719,94 col R. decreto 22 maggio 1930, n. 1281, è ridotto, per il periodo dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931, ad annue L. 36.576,14.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. 1209.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa S. Giovanni.

N. 1209. R. decreto 3 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa S. Giovanni, già determinato in L. 137.597,62 col R. decreto 22 febbraio 1930, n. 1122, è ridotto, per il periodo 1° dicembre 1930-31 dicembre 1931, ad annue L. 118.805,50.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 1210.
Annullamento dei contributi scolastici già determinati a carico del comune di Vallenoncello col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 252.

N. 1210. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a decorrere dal 1° gennaio 1931 i contributi scolastici consolidati a carico del comune di Vallenoncello col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 252.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1211.
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Gerenzano, Origgio e Uboldo.

N. 1211. R. decreto 22 aprile 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a decorrere dal 1° ottobre 1928 i contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Gerenzano, Origgio e Ubolbo a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 8 settembre 1932.
Dimissioni del sig. Levi Alfredo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 aprile 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Levi Alfredo fu Salvador;

Visto l'atto in data 5 agosto 1932-X, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 5 agosto 1932-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Levi Alfredo fu Salvador da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X Registro n. 7 Finanze, foglio n. 395.

(6585)

REGIO DECRETO 8 settembre 1932.

Dimissioni del sig. Ramella Umberto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Ramella Umberto;

Visto l'atto col quale il predetto Ramella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° agosto 1932-X sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Ramella Umberto da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1932 - Anno X Registro n. 7 Finanze, foglio n. 396.

(6586)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1932.

Osservanza obbligatoria dell'unificazione delle batterie di accumulatori elettrici per autoveicoli, dei relativi contenitori e coperchietti di celle, e degli alloggiamenti relativi sugli autoveicoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 luglio 1932-X;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle norme contenute nelle seguenti tabelle di normalizzazione:

Tabella UNI 143 - 21 marzo 1931-IX - Accumulatori elettrici per autoveicoli - Batterie monoblocco a 6 Volt, per servizi ausiliari;

Tabella UNI 144 - 21 marzo 1931-IX - Accumulatori elettrici per autoveicoli - Batterie monoblocco a 12 Volt, per servizi ausiliari;

Tabella UNI 145 - 21 marzo 1931-IX - Accumulatori elettrici per autoveicoli - Contenitori monoblocco per batterie UNI 143 e 144;

Tabella UNI 146 - 21 marzo 1931-IX - Accumulatori elettrici per autoveicoli - Coperchietti per celle di contenitori UNI 145;

Tabella UNI 147 - 21 marzo 1931-IX - Accumulatori elettrici per autoveicoli - Vani di alloggiamento per batterie UNI 143 e 144.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la commessa di materiali nuovi, dalla data del presente decreto, salvo il caso di commesse derivanti da contratti conclusi antecedentemente, e per veicoli la cui produzione di serie fosse già iniziata.

Entro un anno dalla data del presente decreto i progetti ed i disegni tecnici dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse, anche nei casi eccezionali di cui all'alinea precedente.

Pure entro un anno dalla data del presente decreto le parti di ricambio che verranno acquistate per sostituzione nei magazzini e per reintegro di dotazioni dovranno conformarsi alle predette tabelle.

Art. 3.

In via transitoria, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1933, è ammesso l'acquisto di parti non conformantesi alle norme di cui alle predette tabelle, limitatamente a quei materiali il cui allestimento o la cui sostituzione risultasse difficoltosa.

Dal 1° gennaio 1934 tutte le Amministrazioni od Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni debbono attenersi ad esse, senza nessuna eccezione.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dallo stesso Ente al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 settembre 1932 - Anno X

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1932.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste:

a) Tariffa XII-2, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se entrambi gli assicurati sono in vita, o immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati;

b) Tariffa XXXII-*b*, relativa all'assicurazione, a premio annuo decrescente del 2,50 % dal quarto anno, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, nonchè di una rendita differita di tre annualità, pari a tre ulteriori decrescenze di premio, pagabili nel caso che l'assicurato sia in vita all'epoca predetta;

c) Tariffa XXXIII, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, nonchè di un capitale addizionale non superiore al 25 % del capitale predetto, da corrispondersi con unico pagamento o in tre rate annuali consecutive, nel caso di vita dell'assicurato alle rispettive scadenze;

d) Tariffa XVI, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale in un primo periodo crescente e poi costante, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga, e di una rendita differita, d'importo compreso tra il 3 % ed il 15 % del capitale assicurato, in caso di morte.

Roma, addì 30 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6588)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1932.

Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione presentate dalla Società « Praevidentia » con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione « Praevidentia » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di capitalizzazione e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni e tariffe di capitalizzazione presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione « Praevidentia » con sede in Roma:

a) Tariffa relativa alla capitalizzazione di una determinata annualità per 15 anni;

b) Tariffa relativa alla capitalizzazione di una determinata annualità per 25 anni;

c) Tariffa relativa alla capitalizzazione di una determinata annualità per 30 anni;

d) Condizioni di polizza per le operazioni collettive;

e) Tariffa e condizioni di polizza per la capitalizzazione a premio unico.

Roma, addì 1° settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6590)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1932.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè della tariffa dei premi lordi;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla « Società Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione, premio annuo, di una annualità pagabile in caso di morte dell'assicurato, dal primo anniversario della stipulazione del contratto fino alla scadenza del contratto stesso.

Roma, addì 1° settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6589)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1932.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Renato Mario Pasquale Ricci di Francesco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Renato Mario Pasquale Ricci, nato ad Ascoli Piceno l'11 luglio 1884 da Francesco e da Francesca Lironi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 8, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Renato Mario Pasquale Ricci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 settembre 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Renato Mario Pasquale Ricci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6592)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1932.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Militello (Catania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Militello (Catania);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 10 ottobre 1932 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Militello e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: JUNG.

(6591)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1932.

Istituzione della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Aosta.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la provincia di Aosta, con capoluogo Aosta;

Visto l'art. 14 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 stesso mese;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1927, concernente l'ordinamento delle Direzioni provinciali;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi postali e telegrafici in Aosta, un ordinamento uguale a quello vigente nei molti altri capiluoghi di Provincia, di nuova istituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° agosto 1932-X, è istituita la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Aosta, con sede in Aosta.

Art. 2.

La predetta Direzione provinciale avrà il servizio di segreteria, quello di amministrazione dei soli uffici e servizi funzionanti nel capoluogo, e sarà inoltre costituita dei seguenti uffici principali interni:

a) Cassa - Vaglia - Risparmi.

b) Corrispondenze e pacchi.

c) Telegrafo.

Art. 3.

Dalla stessa data del 1° agosto 1932, resta soppresso l'attuale ufficio principale postale di Aosta.

Art. 4.

L'amministrazione degli uffici funzionanti nel territorio della provincia di Aosta, ad eccezione di quelli del capoluogo, e la contabilità di tutti indistintamente gli uffici della Provincia stessa, rimarranno affidate alla Direzione provinciale di Torino.

Art. 5.

È fatta riserva di determinare la classe della nuova Direzione provinciale.

Art. 6.

Con ordinanza del direttore generale delle poste e dei telegrafi, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1932.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione degli Ospedali civili di Genova per il compimento dei suoi lavori.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio u. s., col quale fu prorogato fino al 30 agosto corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli Ospedali civili di Genova;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre 1932.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6576)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1778 E.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Antonia Pobega, nato a Valle Oltra (Capodistria) il 24 gennaio 1900, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Macor di Giovanni e di Caterina Norbedo, nata a Muggia il 30 marzo 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4592)

N. 1039 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bassich Giuseppe, figlio del fu Giovanni Natale e della fu Maria Cottenich, nato a S. Giovanni d'Arsa (Gimino), l'11 novembre 1858, e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Ghergorich fu Giorgio e fu Oliva Vidas, nata in Albona il

7 marzo 1866, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 1° ottobre 1902; Giovanni, il 2 maggio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4593)

N. 1714 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Luigi, figlio di Martino e di Maria Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 16 febbraio 1882, e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Giadressich nati a S. Pietro dei Nembi: Mario, il 1° luglio 1914; Luigi, il 26 giugno 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4596)

N. 1790 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bosich » e « Clobas » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bosich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Michele Clobas e della fu Maria Cermaz, nata a Lanischie il 28 dicembre 1870, e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi » e « Colbasso » (Bossi ved. Maria nata Colbasso).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bossi » anche alla figlia Caterina, nata a Lanischie il 3 giugno 1903, ed alla nipote Bruna, illeg. di Caterina Bosich, nata a Capodistria il 15 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4597)

N. 11359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Brandtner nato a Fiume il 3 giugno 1897 da Giovanni e da Caterina Bernich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-lgge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Brunetti »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Brandtner è ridotto nella forma italiana di « Brunetti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Aurora Divich, nata a Fiume il 12 aprile 1900, moglie;
Rosaria, nata a Fiume il 7 ottobre 1926, figlia;
Maria, nata a Fiume il 25 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(6593)

N. 17518.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ignazio Antich, nato a Segna il 28 gennaio 1881 da Luca e da Caterina Bossich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Antoni »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di re-

sidenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Antich è ridotto nella forma italiana di « Antoni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Stefan, nata a Fiume il 22 giugno 1887, moglie;
Augusta, nata a Fiume il 7 agosto 1912, figlia;
Rosina, nata a Fiume il 30 settembre 1913, figlia;
Mercedes, nata a Fiume il 17 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(6594)

N. 5528.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Giovanna Martich in Antoni, nata a Fiume il giorno 8 aprile 1889 da Giovanni e da Maria Mamich, residente a Roma e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « Martis »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Martich in Antoni è ridotto nella forma italiana di « Martis » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal Governatore di Roma alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 settembre 1932 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(6595)

N. 50-63 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Antonio fu Antonio e della fu Veliscek Anna, nato a S. Martino di Quisca il 19 luglio 1852 e residente a S. Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Michele, nato a Quisca il 21 febbraio 1892, figlio;
Lenardic Pietro, nato a Quisca il 25 marzo 1897, figlio;
Lenardic Antonio, nato a Quisca il 13 giugno 1880, figlio;
Lenardic Teresa di Giuseppe Klanjscek, nata a S. Floriano il 2 settembre 1899, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6312)

N. 50-64 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Antonio fu Antonio e della fu Batistic Orsola, nato a Quisca (S. Martino) il 5 marzo 1880 e residente a Quisca (S. Martino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Antonia fu Stefano Pintar, nata a Podsabotino il 6 gennaio 1887, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6313)

N. 50-65 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Antonio fu Stefano e della fu Princic Francesca, nato a Quisca (S. Martino) il 22 aprile 1882 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Lenardic Bernarda fu Giuseppe Markocic, nata a San Floriano il 29 maggio 1897, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6314)

N. 50-66 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Augusto fu Antonio e della fu Jez Caterina, nato a Quisca (S. Martino) il 26 agosto 1867 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Lenardic Rosa fu Francesco Maraz, nata a S. Floriano il 3 ottobre 1869, moglie;
Lenardic Rosalia, nata a S. Floriano li 1° novembre 1900, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6315)

N. 50-67 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lenardic ved. Carolina di Giovanni Jakin e di Tercic Caterina, nato a Quisca (S. Martino) l'11 maggio 1888 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Lenardic Raffaele fu Antonio, nato a Quisca il 22 ottobre 1912, figlio;
Lenardic Rosalia fu Antonio, nata a Quisca il 16 ottobre 1913, figlia;
Lenardic Albina fu Antonio, nata a Quisca il 9 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6316)

N. 50-68 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Carlo fu Michele e fu Lenardic Maria, nato a Quisca (S. Martino) il 14 novembre 1859 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Ordola fu Antonio Bencic, nata a Quisca il 14 febbraio 1860, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1906 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6317)

N. 50-69 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Edoardo di Francesco e della fu Bencic Maria, nato a Quisca (S. Martino) il 21 febbraio 1889 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Maria di Antonio Koncut, nata a Vedrignano il 29 marzo 1899, moglie;

Lenardic Stanislao, nato a Quisca il 16 aprile 1922, figlio;

Lenardic Cvetca, nato a Quisca il 28 febbraio 1925, figlia;

Lenardic Francesco fu Giuseppe, nato a Quisca il 25 marzo 1854, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6318)

N. 50-68 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Carlo fu Antonio e della fu Sfiligoi Maria, nato a Guisca (S. Martino) l'11 dicembre 1882 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Pierina fu Vincenzo Terzer, nata a Peuma il 9 marzo 1885, moglie;

Lenardic Elena, nata a Quisca il 15 aprile 1912, figlia;

Lenardic Liubomira nata a Libau (Cecoslovacchia) il 6 novembre 1917, figlia;

Lenardic Vladimiro, nato a Quisca il 28 luglio 1921, figlia;

Lenardic Dragica, nata a Quisca il 13 aprile 1923, figlia;

Lenardic Rodolfo, nato a Quisca l'11 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6321)

N. 50-73 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lenardic Emilio fu Antonio e della fu Sfiligoi Maria, nato a Quisca (S. Martino) il 29 giugno 1895 e residente a Quisca (S. Martino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lenardic Marta fu Luigi Muzic, nata a Bigliana il 3 dicembre 1901, moglie;

Lenardic Emilia, nata a Quisca il 30 dicembre 1920, figlia;

Lenardic Vlasta, nata a Quisca il 19 ottobre 1922, figlia;

Lenardic Dusan, nata a Quisca il 27 novembre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 195.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.49
Inghilterra (Sterlina)	67.55
Francia (Franco)	76.40
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.55
Cecoslovacchia (Corona)	57.77
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.50
Egitto (Lira egiziana)	68.50
Germania (Reichsmark)	4.655
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.415
Olanda (Fiorino)	7.84
Polonia (Zloty)	217.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	3.51
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Oro	376.06
Rendita 3,50 % (1906)	76.875
Id. 3,50 % (1902)	72.90
Id. 3 % lordo	51.575
Consolidato 5 %	83 —
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	100.425
Id. id. Id. 1940	100.45
Id. id. Id. 1941	100.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.425

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 20 settembre 1932, n. 191, pubblicata a pag. 4224 della *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 1932-X, la voce *Spagna (Peseta)* 60,12, deve leggersi « 160,12 ».

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa edilizia « Latina », con sede in Roma, irregolarmente costituita, non avendo per oltre due anni compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Leonforte » in provincia di Enna.

Con R. decreto 22 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, registro n. 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 29 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Leonforte » con sede in Leonforte, provincia di Enna.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 128 ditte, con un comprensorio di ettari 128.25.62 è stato costituito coattivamente con decreto del Regio prefetto della provincia di Catania del 14 giugno 1923, n. 5999, e modificato relativamente al comprensorio, con successivo decreto dell'8 aprile 1932, n. 4998, del Prefetto della provincia di Enna.

(6602)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, che approva il nuovo ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, riguardante i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;

Vista l'autorizzazione concessa dal Capo del Governo, con nota 29 agosto 1932, n. 5248-1.3.1., ad adottare la procedura d'urgenza per il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali) via della Stamperia, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 31 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 l'età massima è elevata a 36 anni; per i militari e per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevato a 39 anni; per i funzionari di ruolo e per gli avventizi del Ministero delle corporazioni appartenenti a qualsiasi gruppo si prescinde dal limite massimo di età;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze sociali e politiche, scienze sociali economiche e politiche, scienze sindacali, scienze economico-commerciali, scienze politiche ed amministrative, scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10° tessera di iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne siano in possesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alla prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8; quelli che non appartengono a ruoli del Ministero delle corporazioni dovranno inoltre unire copia dello stato di servizio amministrativo, rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

Art. 4.

L'esame consterà di cinque prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

Economia politica e scienze delle finanze.
Istituzioni commerciali e diritto commerciale.
Diritto internazionale.
Lingua francese.
Lingua inglese o tedesca.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti e inoltre sulle seguenti:

Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
Geografia commerciale.
Elementi di merceologia.
Politica commerciale e legislazione doganale.
Diritto civile.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni 3, 4, 5, 7 e 9 gennaio 1933 alle ore 9. I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia, n. 8) il giorno 2 gennaio 1933 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, non potranno conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, soggetto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I medesimi allorchè avranno conseguito il grado 9° potranno essere incaricati di disimpegnare le funzioni di addetto commerciale all'estero secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(6564)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.